REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2, e l'articolo 234, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l'articoli 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in questi due stati membri;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1986/1987 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato:

— a 15,52 ECU per la Spagna e il Portogallo,

— a 108,67 ECU per gli altri stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

(1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. C 85 del 14. 4. 1985, pag. 29.

(3) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.